

Reggio Emilia, 12/12/2019

**CIRCOLARE N. 19/2019**

**Oggetto: RIMBORSI CHILOMETRICI**

Come ogni anno a titolo informativo si espongono i rimborsi chilometrici delle auto a 17 CV a benzina e 20 CV diesel elaborati dall'ACI come media di tutte le auto con tali caratteristiche. Tali importi sono quelli massimi deducibili per i rimborsi spese per trasferte di dipendenti e amministratori **che usano l'auto di loro proprietà e addebitano le somme al datore di lavoro.** Naturalmente è permesso riconoscere un rimborso chilometrico superiore ma l'eccedenza rispetto agli importi esposti sarà indeducibile. L'eventuale rimborso chilometrico superiore, se aderente alle tariffe ACI specifiche dell'auto, non sarà tassato in capo al dipendente (per trasferte fuori dal comune di lavoro) o amministratore (per trasferte di lavoro fuori dal comune di lavoro se specificato nel contratto o fuori dal domicilio fiscale se nulla è specificato nel contratto).

Con l'introduzione del libro unico del lavoro, va data evidenza con apposita annotazione in tale libro di tutte le somme rimborsate ai dipendenti, compresi anche i rimborsi chilometrici.

Di seguito si riportano le ultime tabelle disponibili aggiornate a settembre 2019

Autovetture in produzione alimentate a gasolio con 20 CVF											
Costo complessivo di esercizio in Euro al km											
Percorrenza media annua	10.000	15.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
Costo di esercizio	0,71870	0,57270	0,57270	0,42670	0,39019	0,36829	0,35369	0,34326	0,33544	0,32936	0,32449

Autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF										
Costo complessivo di esercizio in Euro al km										
Percorrenza media annua	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000
Costo di esercizio	1,03112	0,66859	0,54775	0,48732	0,45107	0,42690	0,40964	0,39669	0,38662	0,37856

Le tabelle sono consultabili nel sito dell'ACI: [www.aci.it](http://www.aci.it) nella finestra “servizi on line” – “Costi chilometrici”

Queste tabelle non devono essere confuse con quelle con le quali i datori di lavoro addebitano le somme ai **dipendenti per l'uso personale delle auto aziendali** (30% di 15.000 Km salvo le modifiche in corso di approvazione con la finanziaria che, con effetto dal prossimo 1/7/2020 modificheranno tale misura) in quanto siamo nella fattispecie opposta.

In conclusione possiamo dire che esistono tre tipologie di tabelle ACI:

- quelle analitiche per ogni tipologia di auto e per chilometraggio annuo (che servono per verificare l'effettivo costo chilometrico)
- quelle che, facendo la media di tutti i costi chilometrici delle auto con 17/20 cavalli, forniscono l'importo massimo deducibile per la società in caso di addebito dal dipendente (o amministratore) al datore di lavoro per uso dell'auto personale del dipendente per trasferte di lavoro (sono le due tabelle di cui sopra, oggetto della presente circolare).
- quelle analitiche per ogni tipologia di auto e calcolate su 15.000 km fissi e rapportati al 30% (salvo le modifiche in corso di approvazione con la finanziaria) che si utilizzano nel caso di uso personale del dipendente (o amministratore) di una auto aziendale (è la cifra che viene inserita in busta paga o addebitata con fattura).

Cordiali saluti

Studio Di Lorenzo Moratti Gesaldi